**ALLEGATO "A" AL N. 28897 DI REP. E N. 17920 DI RACCOLTA**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

**1.1**.È costituita, la Società cooperativa denominata "Zeroseiepiù Servizi Amministrativi - Società Cooperativa" promossa dalla A.D.A.S.M. – F.I.S.M. di Treviso.

**1.2** La società ha sede nel Comune di Treviso (TV).

**1.3** L'organo amministrativo può istituire o sopprimere in Italia e anche all'estero, filiali, stabilimenti, agenzie e depositi, nonché trasferire la sede all'interno del medesimo Comune.

**Art. 2 - Durata**

**2.1** La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

**Art. 3 - Scopo mutualistico**

**3.1** La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire lo scambio mutualistico affinché i soci, attraverso l’acquisto di servizi commercializzati dalla Cooperativa, ottengano migliori condizioni rispetto a quelle offerte dal mercato.

In particolare la Cooperativa intende essere di supporto in campo amministrativo contabile e nella gestione del personale dipendente alle scuole associate A.D.A.S.M. – F.I.S.M.

**3.2** La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

**4.1** La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

a) la prestazione di servizi contabili a mezzo elaborazioni dati per conto terzi, la prestazione di servizi amministrativi in genere, di servizi di segreteria, recapito e rappresentanza, l’amministrazione del personale dipendente, la gestione contabile delle paghe, la selezione e il reclutamento del personale.

b) l’organizzazione e la gestione di convegni, di conferenze, di dibattiti, di seminari;

c) la consulenza relativa alle suddette attività con espressa esclusione di quelle per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad Albi Professionali

d) la gestione di scuole ed istituti scolastici, con riferimento ai corsi di istruzione di scuole dell’infanzia, di asili nido, di scuola primaria, e strutture nursery anche a domicilio e di ogni altra attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, ivi compreso l’esercizio di palestre, piscine, campi sportivi, baby parking anche serale, mense scolastiche, circoli ricreativi, cineforum con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la gestione di centri estivi, centri di aggregazione minorile e giovanile;

f) l’attività di istruzione e formazione nei confronti di terze persone fisiche, per l’esercizio di attività di animatore, assistente scolastico, istruttore scolastico, educatore per l’infanzia, personale non docente, addetti alle mense scolastiche, addetti alle attività ludiche ed assistenziali;

g) l’organizzazione e la gestione di corsi musicali, corsi di danza, corsi di lingue, corsi d’informatica, corsi di drammatizzazione, corsi manipolativi decorativi, laboratorio di cucina, corsi di laboratorio grafico, pittorico, plastico, corsi di decoupage, corsi di pachwork, corsi per laboratorio di fiabe, di spettacoli di burattini, maghi e giocolieri;

h) ogni realizzazione di servizi sociali tutti strettamente connessi agli scopi ad ai fini sopra evidenziati.

**4.2** Per il raggiungimento dei suoi scopi la cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi e concorsi aventi oggetto e finalità conformi al presente statuto.

**4.3** La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese ed enti. Le suddette attività finanziare potranno esser esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia.

**4.4** La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

**4.5** La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto e dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

**Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)**

**5.1** Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

**5.2** Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e le persone giuridiche, che condividono in pieno lo spirito mutualistico, ed appartenenti alle seguenti categorie**:**

a) I singoli componenti del Consiglio Direttivo della F.I.S.M. di Treviso per il tempo del loro mandato;

b) Le Scuole dell’infanzia aderenti alla F.I.S.M. di Treviso e province limitrofe;

c) Enti, persone giuridiche facenti capo all’Autorità delle Diocesi delle regioni Veneto, Trentino – Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

d) La F.I.S.M. di Treviso;

e) Associazioni senza scopo di lucro.

**5.3** In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

**Art. 6 (Domanda di ammissione)**

**6.1** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita e codice fiscale;

b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'indicazione dell’attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

**6.2** Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e il codice fiscale;

b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

**6.3** L’organo amministrativo potrà richiedere all’aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art**.** 5.

**6.4** L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5*,* delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

**6.5** La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

**6.6** L’Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo di raccomandata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

**6.7** Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

**Art. 7 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)**

**7.1** I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti previsti dalla legge.

**Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

**8.1** Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell’Organo Amministrativo.

**8.2** Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione dell’Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.

**8.3** Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega l’autorizzazione deve essere motivato e contro di esso può essere proposta opposizione al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 9 (Obblighi del socio)**

**9.1** Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea e dall’Organo Amministrativo.

**9.2** Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

**9.3** E’ fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un’attività concorrente.

Tale divieto viene superato nel caso in cui alla causa mutualistica si accompagni altresì quella consortile ai sensi dell’articolo 2545-septies del c.c. dove l’interesse dei soci che si intende realizzare con l’esercizio in comune dell’attività sociale è strettamente connesso ad una attività di impresa analoga, affine o identica a quella della cooperativa.

**Art. 10 (Diritti dei soci)**

**10.1** I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

**10.2** Quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante comune.

**10.3** Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**Art. 11 (Perdita della qualità di socio)**

**11.1** La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;

3. per perdita dei requisiti di cui al precedente art. 5.

**Art. 12 (Recesso del socio)**

**12.1** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

**12.2** Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla societàentro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

**12.3** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se,entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**12.4** Spetta all’organo amministrativo esaminare, entro sessanta giorni dalla ricezione, la dichiarazione di recesso e constatare, pertanto, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso medesimo.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l’organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

**12.5** Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**12.6** Poiché l’appartenenza alla società cooperativa e la fruizione dei vantaggi mutualistici fanno capo ad una posizione soggettiva non frazionabile, il recesso non può essere parziale.

**Art. 13 (Esclusione)**

**13.1** L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi, e che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo;

f) che venga dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

g) per comportamenti gravemente contrari agli interessi della cooperativa e per condotte costituenti reato tenute nei confronti dell’Organo amministrativo e degli altri soci;

**13.2** Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

**13.3** L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

**13.4** L’organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa.

**Art. 14 (Morte del socio)**

**14.1** Nel caso di decesso di un Socio, la Cooperativa continuerà con gli eredi o legatari del socio defunto, purché essi abbiano i requisiti per l’ammissione e previa delibera dell’Organo Amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 15).

Essi, entro sei mesi dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualifica di Socio o li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale comunicazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

**14.2** I comproprietari della quota rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

**Art. 15 (Liquidazione)**

**15.1** I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto quando non continuano l’attività hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.

**15.2** In ogni caso non viene mai rimborsato il sovrapprezzo.

**15.3** Il pagamento è effettuato entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

**Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

**16.1** La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.

**16.2** I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 13.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

**16.3** La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 c.c..

**16.4** Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

**16.5** Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

**Art. 17 (Elementi costitutivi)**

**17.1** Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18.5 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

**17.2** Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

**17.3** Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

**Art. 18 (Bilancio di esercizio)**

**18.1** L'esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**18.2** Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

**18.3** Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

**18.4** Gli amministratori debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 o, in ipotesi di bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società.

L’Organo di controllo, ove nominato, nella relazione che accompagna il bilancio d'esercizio, deve specificamente riferire su quanto sia stato indicato dagli amministratori a norma del precedente comma.

**18.5** La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

**Art. 19 (Ristorni)**

**19.1** Qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, l’organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dall’assemblea dei soci entro e non oltre l’approvazione del relativo bilancio d’esercizio un ristorno a favore dei propri soci da imputarsi nel bilancio d’esercizio di competenza.

**19.2** La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, decide sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del valore nominale delle quote di partecipazione detenute da ciascun socio cooperatore;

- altre forme di attribuzione contenute in apposito regolamento interno.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE E MODALITA’

**Art. 20 (Decisioni dei soci)**

**20.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

**20.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione del loro compenso;

c) la nomina dell'eventuale Organo di controllo, se del caso del suo Presidente, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dello scopo e/o dell'oggetto sociale determinati nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l’autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

i) l'approvazione dei regolamenti interni e la loro modificazione o sostituzione.

**Art. 21 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)**

**21.1** Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

**21.2** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

**21.3** L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati (e non revocati) per iscritto dal socio e che risultino dal libro dei soci.

**21.4** Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita. Tra la data della prima convocazione e la data della seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

**21.5** In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'Assemblea totalitaria.

**Art. 22 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e *quorum* deliberativi)**

**22.1** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

**22.2** L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.

**22.3** Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e volontario della società, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla modifica dello statuto, sulla fusione o scissione della Cooperativa, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno i due quinti di tutti i soci. L’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, favorevolmente con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti complessivamente spettanti ai soci aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

**Art. 23 (Votazioni)**

**23.1** Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa indicazione del Presidente dell'Assemblea. Nel caso che l’Assemblea per la nomina delle cariche sociali decida la votazione a scrutinio segreto lo spoglio delle schede deve essere fatto da tre scrutatori, scelti tra i presenti e nominati dall’Assemblea.

I Soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

**23.2** L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio (o audio-video) collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio (o audio-video) collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante la riunione.

**Art. 24 (Voto)**

**24.1** Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giornie che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

**24.2** Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

**Art. 25 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)**

**25.1** I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

**25.2** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**25.3** Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l’ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

**25.4** La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

**Art. 26 (Presidente e segretario dell'assemblea)**

**26.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti con la maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.

**26.2** L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**26.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, decidere dei sistemi di votazione e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**26.4** Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.

**26.5** Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

**26.6** Il verbale deve indicare:

a) la data dell’assemblea;

b) l’identità dei partecipanti, *il numero di voti* da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

**Art. 27 (Composizione dell’organo amministrativo)**

**27.1** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri:

a) fino ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea scelti anche tra soggetti non soci;

b) un membro nella persona del Presidente della F.I.S.M. di Treviso;

c) un membro designato dal Consiglio Direttivo F.I.S.M. di Treviso.

**27.2** Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

**27.3** Gli Amministratori sono rieleggibili.

**Art. 28 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)**

**28.1** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo e dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge o il presente statuto riservano ai soci.

**Art. 29 (Presidente del consiglio di amministrazione)**

**29.1** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente, ove non vi abbiano provveduto i soci.

**29.2** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**29.3** Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

**Art. 30 (Organi delegati)**

**30.1** Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

**30.2** Il consiglio, con la delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

**30.3** Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocazione delle operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe stesse.

**30.4** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all’art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

**30.5** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all’Organo di controllo, se nominato, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**30.6** Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

**Art. 31 (Metodi decisionali semplificati)**

**31.1** Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 33 e purché consentito dalla legge, possono essere adottate ai sensi dell'art. 2475, comma 4 c.c., mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**31.2** La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare.

**31.3** Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell’adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

**31.4** La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

**31.5** Le procedure alternative di cui ai precedenti commi dovranno concludersi entro 15 (quindici) giorni dal loro avvio.

**31.6** Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

**Art. 32(Metodo decisionale collegiale)**

**32.1** Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

**32.2** La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso agli amministratori e all'Organo di controllo (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

**32.3** Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

**32.4** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranzadei suoi membri.

**32.5** Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

**32.6** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

**32.7** Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**32.8** Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio (o audio-video) conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

**Art. 33 (Integrazione del Consiglio)**

**33.1** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

**33.2** Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono promuovere la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**33.3** Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, la decisione dei soci sulla nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci.

**33.4** Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

**Art. 34 (Compensi agli Amministratori)**

**34.1** Spetta ai soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

**34.2** Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

**34.3** Le remunerazioni degli Amministratori investiti della carica di presidente, di componente o presidente del Comitato esecutivo o di consigliere delegato sono stabilite dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.

**34.4**I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**Art. 35 (Rappresentanza)**

**35.1** La legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta:

- al presidente o, in ipotesi di sua assenza o impedimento, al vice presidente del Consiglio di Amministrazione e;

- al presidente del Comitato esecutivo, nei limiti dei poteri delegati a tale organo;

- ai consiglieri muniti di delega, secondo le modalità di esercizio della delega medesima.

**35.2** L'organo amministrativo ha facoltà di conferire a direttori e procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri conferiti.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Art. 36 (Organo di controllo – Revisore Legale dei Conti)**

**36.1** Fermo restando il potere di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori ai sensi di legge, l'Assemblea:

a) può volontariamente nominare un Organo di controllo e/o un revisore legale dei conti;

b) deve provvedere, nel ricorrere delle condizioni che, a norma dell’art. 2477 del Codice Civile, rendono obbligatoria tale nomina:

- alla nomina dell'Organo di controllo o;

- alla nomina del solo Revisore legale dei conti, se tale nomina risulti ammessa dalla legge.

**36.2** Se non vietato dalla normativa in materia di Cooperativa, l'Organo di controllo potrà essere nominato nella forma del sindaco unico.

**36.3** Ove sia, o per legge debba essere nominato nella forma del Collegio Sindacale, il Collegio, sia in ipotesi di nomina facoltativa, sia in ipotesi di nomina obbligatoria, si comporrà di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti; il presidente sarà nominato dai soci tra i membri effettivi del Collegio.

**36.4** L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice civile.

**36.5** In ogni caso, e quindi anche in caso di sua nomina facoltativa, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

**36.6** Laddove nel presente statuto vengano usate le espressioni "Sindaci" o "Sindaci effettivi", esse si intendono riferite all'organo di controllo di cui al presente articolo.

**36.1** All'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti della società, a meno che i soci stessi non abbiano volontariamente nominato, o non abbiano dovuto obbligatoriamente nominare, un Revisore separato dall'Organo di controllo.

**36.7** Il Revisore può essere un Revisore legale o una Società di revisione legale, l'uno e l'altra iscritti nell'apposito registro istituito presso il competente Ministero.

**36.8** Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche se nominato volontariamente dai soci, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

**36.9** I soci determinano per tutta la durata dell'incarico conferito il compenso dell'Organo di controllo e/o del Revisore.

**36.10** L'Organo di controllo e il Revisore scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

**36.11** Se consentito dalla legge, l'Organo di controllo o il Revisore sono rieleggibili.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

**Art. 37 (Scioglimento anticipato)**

**37.1** La cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 Codice civile;

f) per deliberazione dell'assemblea.

**37.2** L’assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo nominerà i liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori stessi;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a che spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

**Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)**

**38.1** In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

**39.1** La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**39.2** I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 40 (Competenza giudiziaria)**

**40.1** Per tutte le controversie dipendenti e derivanti dal presente statuto l’Autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Treviso.

**Art. 41 (Rinvio)**

**41.1** Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme in materia di società cooperative sociali e, per quanto queste non dispongano, le norme in materia di società cooperativa, in particolare a mutualità prevalente; residualmente, e nei limiti della compatibilità troveranno applicazione anche le norme in materia di società a responsabilità limitata.

F.TO DOTTO ANTONIO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.